

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 900}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLAMIGNI, NATTA, MALAGUGINI, DI GIULIO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, FAENZI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, POCETTI, D'ALESSIO, BRINI, FRACCHIA, ALICI, ALINOVİ, ANGELINI, BIAMONTE, BOCCHI, CARLASSARA, CARMENO, CARUSO ANTONIO, CARDIA, CHIARANTE, COLONNA, DA PRATO, DULBECCO, FANTACI, FELICETTI, FORTUNATO, GARBI, GIADRESCO, GRAMEGNA, GUALANDI, GUGLIELMINO, MANFREDI GIUSEPPE, NAPOLITANO, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PERANTUONO, PUCCIARINI, QUERCIOI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SPAGNOLI, TORRI, VENEGONI

Presentata il 6 dicembre 1976

Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato
Corpo di polizia della Repubblica italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordinamento democratico della pubblica sicurezza è condizione inderogabile per superare la grave crisi che travaglia la più importante forza di polizia, per adeguarne l'organizzazione alle moderne esigenze di prevenzione e repressione del crimine e per mettere in grado lo Stato repubblicano di spezzare la trama degli attentati fascisti, del terrorismo e delle provocazioni, combattere con efficacia l'azione delle bande criminali di ogni specie e contrastare ogni tipo di delinquenza.

I fatti dimostrano che è illusorio pensare di ottenere risultati importanti contro la criminalità politica e la criminalità comune mediante nuove norme repressive quando tante leggi vigenti in materia di prevenzione e repressione restano inapplicata per gra-

vi carenze e disfunzioni delle forze di polizia.

Il provvedimento che vi sottoponiamo è una nuova stesura, aggiornata e migliorata, della proposta di legge presentata dai deputati del PCI nella passata legislatura in materia di riordinamento democratico della pubblica sicurezza.

Quando il 21 maggio 1975 i parlamentari comunisti presentarono la loro proposta che, peraltro, costituiva il risultato di un lavoro di studio ed elaborazione condotto unitariamente con parlamentari e rappresentanti di altri partiti democratici, magistrati, sindacalisti, nonché funzionari e militari di pubblica sicurezza, erano consapevoli della delicatezza e della complessità del problema trattato e non avevano la pretesa di avere for-

mulato un testo esente da imperfezioni. Animati dalla volontà di determinare un serio e responsabile confronto con tutte le forze interessate a fare della pubblica sicurezza un organismo rinnovato, efficiente e moderno, sollecitarono la più ampia discussione e si rivolsero in modo particolare agli appartenenti alla polizia chiedendo a tutti di esprimere le loro opinioni, a far conoscere critiche, osservazioni e proposte. Ricco è stato il contributo di proposte espresso da funzionari e ufficiali, ispettrici e assistenti della polizia femminile, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, nonché da riunioni di operai e di altri lavoratori e cittadini per cui la proposta che sottoponiamo al vostro esame contiene numerose modifiche migliorative rispetto a quella della passata legislatura e meglio risponde ai punti di riforma concordati dal Comitato di studio per il riordinamento della pubblica sicurezza.

Ricordiamo che i quattro parlamentari del partito comunista italiano, del partito socialista italiano, del partito repubblicano italiano e della democrazia cristiana, facenti parte di quel comitato, in una lettera inviata all'assemblea del personale di pubblica sicurezza svoltasi ad Empoli il 7 febbraio 1975 così riassumevano i punti fondamentali sui quali tutti i componenti del comitato erano d'accordo per riordinare la pubblica sicurezza « al fine di assicurarle quella efficienza, quella dignità, quel prestigio che consentano l'arruolamento di cittadini sempre più qualificati e una soddisfacente risposta alla domanda di lotta alla criminalità e per la difesa dell'ordine repubblicano e antifascista, che sale sempre più impetuoso dal paese:

1) abrogazione dei decreti 31 luglio 1943, n. 687, e 24 aprile 1945 sulla militarizzazione del corpo;

2) istituzione del servizio civile della polizia con l'unificazione dei ruoli degli ufficiali e funzionari di pubblica sicurezza con medesime attribuzioni;

3) riconoscimento della libertà sindacale con quelle modalità dettate dalla peculiarità delle funzioni esercitate, tra cui l'esclusione del ricorso al diritto di sciopero;

4) radicale riorganizzazione dell'istituto che prevede un ampio decentramento, l'istituzione o il potenziamento dei commissariati urbani di quartiere e dei posti di polizia, la presenza capillare del tutore della legge, in modo da stabilire un rapporto nuovo e

di collaborazione tra cittadino e poliziotto, così da esaltare in quest'ultimo il compito non soltanto di repressione e di controllo, ma soprattutto di prevenzione;

5) trasferimento dei compiti burocratici e amministrativi, non di pertinenza della pubblica sicurezza, agli enti locali e alle amministrazioni periferiche dello Stato;

6) divieto di impiego del personale in compiti estranei alle funzioni di polizia;

7) riforma del reclutamento e delle scuole di pubblica sicurezza; promozione di tutte quelle iniziative didattiche che garantiscano un alto livello di qualificazione e specializzazione professionali;

8) adeguamento del trattamento economico e normativo a quello di altri dipendenti dello Stato che hanno compiti meno rischiosi ».

L'ampia consultazione condotta ha rivelato un consenso generale sui punti citati ed ha fornito preziose proposte in ordine alla loro attuazione. Inoltre vi è stato un contributo su altri punti ritenuti anch'essi essenziali per la riforma, quali, in particolare:

a) l'attuazione di un efficace coordinamento tra tutte le forze di polizia;

b) seria moralizzazione per quanto riguarda l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature dello Stato;

c) piena equiparazione del personale femminile a quello maschile per quanto riguarda attribuzioni, trattamento e carriera.

Anche questa nostra proposta di legge resta aperta a nuovi contributi mentre sollecitiamo il confronto con le altre forze politiche e attendiamo che il Governo, superando i gravi ritardi, traduca in disegno legislativo l'impegno programmatico di affrontare i temi della riforma della polizia e delle aspirazioni civili ed umane dei suoi componenti.

La grave crisi dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

L'amministrazione della pubblica sicurezza è in uno stato di crisi preoccupante. Sono notevolmente diminuiti gli arruolamenti e aumentati i proscioglimenti: i posti vacanti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza erano 2.500 nell'aprile 1973, 5.200 nel settembre 1974, 7.864 al 1° febbraio 1975, oltre 10.000 al 10 ottobre 1976.

Circa 11.000 dipendenti sono in attesa di abbandonare il servizio per fruire dei benefici spettanti agli ex combattenti. Le domande di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono passate da quindici aspiranti per ogni posto vacante nel 1965 a nemmeno due ultimamente per cui si hanno casi di reclutati scarsamente dotati di requisiti necessari per espletare il servizio.

Nonostante le accresciute esigenze di preparazione professionale e di specializzazione per fronteggiare forme nuove di criminalità modernamente organizzata, le scuole di polizia restano arretrate nei programmi e nelle forme di addestramento ed hanno scarsa funzionalità.

La crisi si manifesta anche con l'accentuarsi delle discordie interne, peraltro inevitabili date le incongruenze di una direzione tricefala di prefetti, funzionari e ufficiali.

I provvedimenti presentati in passato dal Governo come urgenti e decisivi per colpire la criminalità sono risultati invece del tutto inidonei o addirittura inefficaci. Basti pensare che a tutt'oggi non un solo posto è stato occupato dei 5.000 di aumento nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dalla legge 11 giugno 1974, n. 255, perché non sono ancora stati coperti i posti vacanti del vecchio organico. La crisi del reclutamento non è superabile se i pur necessari provvedimenti di miglioramento economico non si accompagnano a misure di riordinamento democratico adeguate alla crescita civile e culturale del paese.

D'altronde abbiamo ritenuto e riteniamo errato pensare di fronteggiare la criminalità che dispone di nuove forme di organizzazione, di mezzi moderni e di tecniche più progredite, aumentando gli organici dei corpi di polizia che d'altronde non si riesce a coprire e sono già tra i più numerosi del mondo. In Italia abbiamo una forza organica dei corpi di polizia di 230.705 unità (Arma dei carabinieri 80.496; Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 82.450; Corpo delle guardie di finanza 43.214; Corpo degli agenti di custodia 14.940; Corpo forestale dello Stato 6.966; funzionari civili di pubblica sicurezza 2.086; polizia femminile 553); in rapporto alla popolazione gli organici prevedono un agente dell'ordine ogni 239 abitanti.

La densità degli effettivi di polizia rispetto agli abitanti nei paesi dell'Europa

occidentale è la seguente: Norvegia 1:840, Danimarca 1:687, Olanda 1:557, Svezia 1:543, Gran Bretagna 1:489, Irlanda del Nord 1:387, Germania occidentale 1:343, Francia 1:310.

Nonostante ciò l'Italia è il paese che ha un indice tra i più elevati di delitti i cui autori restano ignoti e questo evidenzia, al di là dei tanti apprezzabili sacrifici compiuti dagli appartenenti alle forze di polizia, la sostanziale impotenza degli apparati di sicurezza dello Stato a combattere con efficacia l'eversione fascista e terrorista e a difendere i cittadini dalla comune criminalità.

La crisi della polizia è altresì rimarcata dalla crescita preoccupante delle organizzazioni di polizia privata che in alcune province dispongono di migliori attrezzature e di un numero di dipendenti superiore rispetto agli agenti in forza alle questure.

L'eccessiva benevolenza dei prefetti nel rilasciare licenze e nel firmare decreti per guardie giurate assieme allo scarso controllo del personale assunto nei corpi privati hanno incoraggiato l'estendersi di servizi di polizia che sfuggono al controllo della pubblica amministrazione e sono perfino gestiti da società con partecipazione di capitale straniero, specie americano e svizzero. Ciò rende più complicati i problemi riguardanti la difesa dell'ordine democratico mentre crescono le denunce di fatti di violazione delle libertà del cittadino e di altri abusi compiuti dalle società di polizia privata nonché di fatti di delinquenza in cui sono coinvolti agenti privati. Riteniamo indispensabile far corrispondere la normativa su tale materia agli indirizzi della Costituzione e trasferire alle regioni quanto attiene alla disciplina di « polizia locale, urbana e rurale ».

Istituzione del servizio civile di polizia denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana ».

L'Italia è il solo paese del MEC a non avere un servizio civile di polizia. Noi proponiamo di adeguare l'ordinamento della pubblica sicurezza a quello in vigore in gran parte degli altri paesi dell'Europa occidentale e di abrogare il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e sull'applicazione della legge penale militare agli appartenenti al corpo stesso. Si tratta di un

provvedimento adottato in una situazione di emergenza, quando il governo Badoglio, caduto Mussolini, dovette disporre lo scioglimento della milizia fascista e di fronte allo stato di guerra, alla necessità di controllare con la disciplina militare i fascisti della polizia e di togliere i fasci littori dalle giubbe degli agenti, dispose la completa militarizzazione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Fu un atto eccezionale teso a restituire alla monarchia la supremazia sul fascismo e va quindi inquadrato nella legislazione del periodo 25 luglio-8 settembre 1943 che ebbe per fine il tentativo di restaurazione statutaria (Calamandrei, « Introduzione storica alla Costituente », nel *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, volume primo, Firenze 1950). Sono numerosi i giuristi a mettere in dubbio se il corpo sia da considerare appartenente alle forze armate, o non soltanto di polizia. Non è fuori luogo ricordare che la polizia è nata come corpo civile e in passato è stata quasi sempre organizzata come corpo civile armato, ma non militare.

Vi è chi ritiene anticostituzionale il ricorso alla militarizzazione e la sottoposizione degli appartenenti alla pubblica sicurezza ai tribunali militari per finalità diverse da quelle della difesa della patria, altrimenti potrebbe essere consentito di militarizzare altre categorie di lavoratori come i vigili urbani, i vigili del fuoco, i ferrovieri e, al limite, i metalmeccanici.

Vi è addirittura chi afferma che la polizia non deve considerarsi parte integrante delle forze armate e chi sostiene che il decreto Badoglio, riferito com'è al corpo degli agenti, non dovrebbe toccare il corpo delle guardie, che fu istituito dal governo del Comitato di liberazione nazionale non soltanto con questa diversa denominazione (articolo 2 del regio decreto-legge n. 365 del 1944), ma addirittura come un nuovo corpo degli agenti di polizia (articolo 1) in sostituzione di quello precedente.

A considerare il decreto Badoglio un provvedimento di carattere straordinario e provvisorio, legato alla particolare situazione del momento, fu anche la Commissione speciale della Camera incaricata dell'esame di tutti i decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non erano stati convertiti in legge. Tale Commissione decise a maggioranza, con il voto della sinistra e di una parte dei deputati della democrazia cristiana, di non conver-

tere in legge il decreto Badoglio anche in coerenza con i più moderni ed apprezzati ordinamenti costituzionali e con la situazione degli altri paesi dove la polizia non è annoverata tra le forze armate dello Stato. Il Governo però insistette per la conversione di quel decreto. Eravamo nel 1949 e quell'atto rispose ad una scelta di repressione antioperaia e antipopolare, suscitò non solo la ferma opposizione di sinistra, ma anche forti perplessità nella maggioranza della democrazia cristiana e nelle stesse file della pubblica sicurezza, dove circa 200 funzionari si dimisero in segno di protesta.

Si deve notare che tutte le disposizioni di leggi successive attinenti al corpo non hanno mai fatto menzione del decreto badogliano ed hanno continuato invece a richiamarsi a disposizioni del corpo sostituito e particolarmente al regolamento del corpo del 1930 e alla legge del 1925 istitutiva del corpo degli agenti, cioè a norme antecedenti alla militarizzazione. D'altronde la situazione è del tutto singolare e anomala rispetto alle forze armate, perché nella pubblica sicurezza il vincolo della disciplina militare è valido per gli appartenenti al corpo e non per gli oltre 2.000 funzionari civili che dirigono il corpo stesso.

È interessante altresì notare come ogni volta che nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, sottufficiali e guardie si fa riferimento ai regolamenti militari, le stesse leggi precisano: « in quanto applicabili ».

L'amministrazione della pubblica sicurezza ha avvertito come sia inopportuno e forse impossibile applicare al corpo il regolamento di disciplina delle forze armate: infatti la direzione generale della pubblica sicurezza, anche se con la circolare n. 800/9828 del 12 gennaio 1966 ha disposto la estensione di tale regolamento ai militari della pubblica sicurezza, sempre « in quanto applicabile », ha continuato ad emanare altre circolari in materia di sanzioni disciplinari e ha preferito quasi sempre applicare gli articoli del vetusto e preconstituzionale regolamento del corpo del 1930.

Le norme del regolamento di disciplina militare, oggetto di ripensamento per le stesse forze armate, quando applicate nei confronti del personale di pubblica sicurezza, hanno dato luogo, e danno luogo soprattutto per la differente funzione dei destinatari, a notevoli incongruenze dovute alle diversità di servizio, di impiego del

personale, di attribuzioni giuridiche di funzioni.

La decisione di rendere permanente la militarizzazione della pubblica sicurezza è stata funzionale con la politica di repressione antipopolare e con una vecchia concezione dell'ordine pubblico che non corrisponde ai compiti attuali della polizia. Le discriminazioni adottate nel reclutamento, gli indirizzi di istruzione e addestramento dati alle scuole di polizia non hanno certamente servito a preparare una polizia moderna in grado di fare fronte alle emergenze del momento: la lotta all'eversione fascista e al terrorismo, la difesa della vita e della sicurezza dei cittadini dalla criminalità comune.

La presente proposta di legge intende porre fine alle tante contraddizioni, alle incongruenze ed agli equivoci esistenti nell'attuale organizzazione della pubblica sicurezza decidendo la istituzione del servizio civile di polizia, con la eliminazione della duplice struttura organizzativa militare e civile, e proponendo la unicità di direzione e di stato giuridico del personale, la parità di diritti e doveri, il rinnovamento dei criteri di reclutamento, selezione, preparazione, addestramento e specializzazione del personale, la completa eliminazione delle attuali sperequazioni o differenze di funzioni, attribuzioni, trattamento economico e normativo, l'eliminazione di duplicazioni di competenza e di conseguenti potenziali conflitti, la sburocratizzazione, la economicità di gestione e il recupero di personale alle mansioni operative, la migliore utilizzazione degli uomini con riferimento alle attitudini e capacità individuali, il riconoscimento del diritto di associazione sindacale quale strumento di partecipazione impegnata e convinta all'adempimento delle funzioni e responsabilità.

Per coloro i quali nutrono la preoccupazione che una polizia armata avente caratteristiche civili possa essere difficilmente governabile, osserviamo che le polizie di quasi tutti gli Stati hanno ordinamento civile, pur essendo armate in conformità dei propri regolamenti e ciò nonostante sono dotate di un profondo senso di disciplina. Tra queste polizie civili, alcune si sono conquistate un elevato prestigio come la polizia inglese, la Guardia nazionale repubblicana francese, la Monted Police canadese.

La presente proposta di legge ha mantenuto il carattere di illecito penale per le

più gravi manifestazioni di indisciplina che l'attuale regolamentazione considera come reati militari; viene abolita la giurisdizione dei tribunali militari, ed è stata data alle varie ipotesi delittuose una formulazione più moderna.

Il timore che l'Italia non sia ancora matura per questi tipi di esperimento, ricorda troppo la resistenza dei reazionari contrari alla concessione dello statuto, per i quali l'Italia non era ancora matura per governi costituzionali!

Anacronismo della direzione prefettizia e ristrutturazione della polizia.

L'impostazione burocratica dell'istituto prefettizio, l'impreparazione tecnica professionale dei prefetti nelle specifiche funzioni di sicurezza pubblica, la loro incapacità ad attuare il coordinamento tra i vari corpi di polizia dimostrano quanto sia anacronistica la direzione prefettizia sulla amministrazione della pubblica sicurezza e quanto appaia assurdo l'orientamento di chi vorrebbe, proprio nel momento in cui è posta in discussione l'esistenza della provincia, ridare ragione di essere alle prefetture, creando il cosiddetto « prefetto di polizia » con il compito di dirigere il nuovo corpo della pubblica sicurezza.

La nostra proposta di legge mira invece a strutturare il nuovo corpo di polizia in sintonia con l'ordinamento statutario previsto dalla Costituzione, la piena attuazione dell'istituto regionale, lo sviluppo del decentramento e della democrazia di base per risolvere i problemi con la partecipazione dei cittadini.

La nuova struttura dovrà eliminare le gravi distorsioni derivanti dalla esasperata verticalizzazione della organizzazione burocratico-militare che vede l'azione concorrente all'interno della stessa polizia come spesso avviene, ad esempio, tra centri regionali della Criminalpol e squadre mobili delle questure, tra nuclei regionali dell'antiterrorismo e uffici politici.

Occorre soprattutto sviluppare l'organizzazione orizzontale della polizia e in particolare gli organi decentrati delle questure: i commissariati e i posti di polizia di quartiere e in tale contesto sviluppare la specializzazione e attuare il coordinamento dei servizi esistenti a livello regionale.

Distribuzione degli organici, decentramento dei servizi, organizzazione capillare della polizia di quartiere.

L'istituzione del servizio civile di polizia denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana », risultante dall'unificazione della amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovrà comportare la ristrutturazione degli organici, una nuova dislocazione territoriale degli effettivi con una ripartizione tra le questure, che deve tener conto della topografia della criminalità, della densità di popolazione e della superficie e caratteristiche del territorio.

Attualmente la ripartizione degli organici non corrisponde alle esigenze di lotta alla criminalità: basti pensare alla bassa aliquota degli effettivi destinati alle squadre mobili delle questure di tutta Italia, che al 1° febbraio 1975 erano soltanto 5.462, pari al 7 per cento di tutti gli effettivi del corpo e al 1° febbraio 1976 erano diminuiti ad appena 2.699 pari al 3,7 per cento. Occorre accrescere il personale impiegato nei servizi operativi diminuendo quello dei servizi burocratici e facendo assoluto divieto di adibire personale, come troppo spesso avviene, in mansioni non attinenti ai compiti di istituto. Una forte aliquota di effettivi sarà recuperata ai compiti operativi di polizia con il trasferimento agli enti locali di tutta la materia amministrativa attinente al rilascio di licenze, nulla osta e passaporti ad eccezione delle norme che riguardano gli stranieri, le armi, gli esplosivi e le materie incendiarie.

L'impiego del personale e l'organizzazione del servizio dovranno ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento e rispondere alle moderne esigenze dei servizi di prevenzione e repressione del crimine. Verranno perciò potenziati i servizi operativi e l'impiego del personale in funzioni amministrative sarà limitato allo stretto indispensabile secondo criteri e percentuali che saranno fissati da apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno.

La Direzione generale di polizia, alla quale sono devolute le competenze e le attribuzioni della Direzione generale di pubblica sicurezza, dovrà essere riordinata in

organismo efficiente e funzionale ripartito in tre gruppi di servizio:

a) servizi attinenti i compiti istituzionali della polizia e il coordinamento con gli altri corpi di polizia;

b) servizi per il reclutamento, le scuole, l'addestramento, la qualificazione e la specializzazione del personale;

c) servizi tecnici e amministrativi.

Per assolvere i propri compiti la polizia ha bisogno soprattutto di stabilire rapporti di collaborazione e di reciproca fiducia con i cittadini. A tale fine dovrà essere adeguata la stessa struttura territoriale del corpo che deve avere la sua base in una presenza decentrata e nella istituzione delle stazioni di polizia di quartiere, a cui spetta il compito di provvedere alla esecuzione dei servizi di istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza affidato alla azione continua di nuclei, pattuglie e poliziotti di quartiere.

La polizia ha bisogno di rinnovarsi profondamente e di adeguare le proprie strutture e le proprie tecniche per combattere con efficacia l'azione di criminali organizzati spesso in gruppi o *commandos* modernamente attrezzati e capaci di grande rapidità operativa. I grandi reparti modellati sui reggimenti di fanteria servono assai poco a combattere il crimine.

La polizia deve superare la pesantezza burocratica e la macchinosità delle proprie strutture, deve organizzarsi modernamente, decentrando le responsabilità, qualificando e specializzando il personale e adottando la tecnica operativa più avanzata: quella basata su una vasta rete di nuclei capillarmente distribuiti, dotati di grande capacità di iniziativa, mobilità e rapidità di collegamento.

Anche i reparti mobili e raggruppamenti celeri adibiti ai servizi di ordine pubblico devono essere ristrutturati e rinnovati: occorre sopprimere le varie compagnie di mitraglieri, mortaisti, autoblindisti; come è opportuno abolire l'addestramento dei reparti nei campi d'arma, che costituisce uno sperpero, anche ingente, di denaro pubblico.

Per le funzioni di ordine pubblico e soccorso pubblico a cui sono chiamati, i reparti mobili della pubblica sicurezza non hanno bisogno di armamento pesante: le bombe a mano, i mitragliatori, le mitragliatrici, i mortai, le autoblindo so-

no strumenti bellici che non devono e non possono essere usati contro i cittadini.

È invece necessario che i reparti mobili abbiano una struttura agile con armamento leggero e individuale e siano dotati di grande mobilità e prontezza di intervento, organizzati in gruppi e squadre con personale addestrato per essere impiegato anche in altre operazioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

Democratizzazione del reclutamento.

Le domande di arruolamento registrano una preoccupante flessione, e non solo nella pubblica sicurezza.

I vari corpi di polizia arruolano mediamente, ogni anno, 10.000 giovani (4.000 la pubblica sicurezza, altrettanto i carabinieri, circa 2.000 la guardia di finanza). Per effettuare una selezione valida, occorrerebbero annualmente circa 50.000 domande di arruolamento. Questa situazione, da anni, non si verifica più, e tutto lascia pensare che non si verificherà mai più anche in futuro.

Per la prima volta, al periodo di crisi economica che il paese sta attraversando non ha corrisposto un incremento delle domande di arruolamento, come si è sempre verificato in passato in analoghe circostanze.

Il reclutamento del personale deve essere equilibrato socialmente e culturalmente ed è presente la necessità di estendere l'arruolamento a giovani provenienti da diversi settori sociali e da diverse regioni geografiche.

Oggi, com'è noto, gli aspiranti provengono soprattutto dal settore agricolo e dalla piccola borghesia del sud. Sono rari gli aspiranti che provengono dai settori industriali e da province dell'Italia settentrionale. Questo se andava bene in una Italia pre-industriale e prevalentemente agricola, non va bene in un paese altamente industrializzato con problemi di criminalità da paese industrializzato.

Non è vero che il servizio di polizia non attiri i giovani che abbiano la provenienza suddetta: lo dimostra il fatto che i corpi dei vigili urbani delle città dell'Italia settentrionale riescono ad arruolare elementi qualificati nelle loro stesse province e anche fra i giovani provenienti dall'industria.

Gli aumenti del premio di ingaggio, di ferma e rafferma non hanno per nulla

corretto la crisi del reclutamento, gli enormi squilibri di provenienza sociale e territoriale del reclutamento, che sono causa di tante discrasie e di disfunzioni delle nostre forze di polizia.

L'attuale sistema di trasferire ogni anno masse di giovani dalle province del sud per svolgere servizio al nord è un errore anche sul piano sociale; si creano dei disadattati che, sradicati dal loro ambiente familiare e di relazione loro, con difficoltà si inseriscono nel nuovo ambiente e per tutta la vita esercitano una fortissima pressione, a tutti i livelli, per ottenere il sospirato avvicinamento alle province di origine.

Per rendere il reclutamento funzionale alle esigenze, proponiamo concorsi per posti disponibili nelle singole regioni e specialità, con la abolizione degli assurdi divieti di prestare servizio nella provincia di origine o in quella di origine della moglie.

Vengono anche abolite le norme che vietano al personale di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima del ventiseiesimo anno di età, mentre l'obbligo di alloggiare in caserma è limitato al periodo della ferma triennale, al primo biennio di accademia e al periodo di durata del corso di istruzione per ispettori.

Qualificare le scuole di polizia.

Il superamento della crisi del reclutamento è condizione per qualificare le scuole di polizia che da tempo non funzionano più in modo proficuo.

Occorre stabilire il principio che durante i corsi di istruzione gli allievi guardie non possono essere impiegati in servizio di ordine pubblico, ma possono essere adibiti ad istruzioni pratiche nei servizi propri alla loro specializzazione, secondo quanto previsto dai programmi di studio e di preparazione tecnico-professionale.

Considerato l'attuale ordinamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le scuole di polizia hanno un carattere prevalentemente militare. Gli allievi non sono altro che militari inquadrati in un « battaglione », vengono trattati come « reclute » e ad essi vengono impartite istruzioni per l'impiego in unità organiche. In altri termini, viene curata la preparazione non di un poliziotto, ma di un militare cui si impartiscono nozioni « anche » di materie attinenti alle funzioni di agente

di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Il criterio deve essere capovolto: le scuole di polizia debbono tendere all'istruzione di personale specializzato in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, cui, per la natura delle funzioni e il tipo di organizzazione, occorre anche dare e fare consapevolmente accettare una determinata disciplina.

È necessario perciò rinnovare i programmi e i libri di testo per adeguarli alle esigenze della qualificazione e specializzazione professionale, sostituendo la maggior parte dell'istruzione propriamente militare che non serve alla preparazione di un poliziotto moderno, e attribuendo particolare cura all'addestramento delle tecniche di difesa personale.

Le scuole devono essere funzionali alle esigenze di rinnovamento della polizia e perciò, tra l'altro, prevediamo:

1) la costituzione dell'istituto per gli ispettori al fine di qualificare una categoria di personale che costituisce la spina dorsale del nuovo corpo la cui funzionalità si basa sul decentramento di responsabilità, sulla presenza capillare di stazioni di quartiere e nuclei operativi e sulla capacità di iniziativa di chi direttamente li deve dirigere;

2) un grande impegno per la specializzazione del personale e dei servizi tra i quali vogliamo ricordare quello dei cinofili, oggi tanto trascurato a differenza di quanto avviene in altri paesi;

3) norme per l'estensione alle scuole di polizia dell'esercizio dei diritti democratici e la costituzione di consigli di istituto per rendere effettiva la funzionalità delle scuole e per sollecitare la partecipazione del personale docente e allievi, i quali a nostro avviso devono anche essere interessati, per quanto possibile, alla stessa elaborazione e miglioramento dei libri di testo delle materie, specie di quelle tecnico-professionali.

Per la prima volta, nella presente proposta di legge viene affrontata la necessità di fornire una appropriata preparazione professionale ai giovani che decidono di entrare a far parte dei corpi di polizia urbana.

Se si escludono alcuni dei maggiori comuni che dispongono di proprie scuole professionali ai quali avviarli, la maggior parte di questi giovani non possiede altra

preparazione se non quella procuratasi per superare le prove del concorso.

Pensiamo che sia il ministro dell'interno l'organo dello Stato che debba provvedere a tale esigenza: la proposta di legge prevede infatti che alle scuole di polizia possono accedere gli appartenenti a questi corpi. Un esperimento del genere è già stato compiuto, nel recente passato, ammettendo ai corsi svolti presso il centro di addestramento della polizia stradale di Cesena gli appartenenti ad alcuni corpi di polizia urbana, con risultati, per quanto ci risulta, positivi.

È opportuno, quindi, che esso venga ripreso ed attuato con maggiore ampiezza, in vista anche della migliore utilizzazione dei corpi di polizia urbana in collegamento con i corpi di polizia di Stato.

Collaborazione tra polizia e istituzioni nella gestione dell'ordine democratico.

Il tradizionale concetto di ordine pubblico basato sulla difesa di vecchi privilegi che ha modellato i vecchi ordinamenti di polizia e ispirato l'uso della forza pubblica a scopi di parte e di repressione contro le organizzazioni dei lavoratori non regge più di fronte agli sviluppi della politica nazionale e della coscienza democratica del paese.

La gestione dell'ordine pubblico, inteso come ordine democratico, deve essere adeguata ai principi della Costituzione, legata alla sicurezza degli interessi collettivi e sostenuta dal consenso popolare e ciò richiede, tra l'altro, che il questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenga sistematici e periodici collegamenti con le rappresentanze elettive locali prendendo in considerazione le loro proposte.

La collaborazione tra autorità di pubblica sicurezza e rappresentanze elettive è oltretutto di importanza decisiva per creare reciproca fiducia e cooperazione tra polizia e cittadini.

La disciplina delle riunioni in luogo pubblico deve essere attuata in collaborazione tra il questore e il sindaco del comune dove la riunione si deve svolgere e il sindaco deve essere preventivamente ascoltato in qualunque caso in cui sia necessario porre divieti o prescrizioni limitative allo svolgimento della riunione.

Ai fini di contribuire alla tutela dell'ordine democratico e al coordinamento di tut-

ti gli apporti per garantire la sicurezza degli interessi collettivi viene proposta la norma di apposite riunioni regionali semestrali.

Coordinamento operativo tra i corpi di polizia.

È uno dei problemi di fondo da risolvere se si vogliono realizzare efficienza e razionale impiego dei tanti effettivi delle nostre forze di polizia. Data la distinzione organizzativa dei singoli corpi, occorre comunque evitare servizi ripetitivi o concorrenti, gelosie e conflitti di mestiere; delimitare le competenze e utilizzare le possibili specializzazioni di ciascuno, ripartire le zone territoriali di operatività, unificare i contributi. È quanto oggi non avviene, con grande vantaggio per i delinquenti e disagio materiale e malessere morale per gli appartenenti delle forze dell'ordine, i quali, soprattutto alla base, avvertono che con il coordinato apporto di tutti si potrebbe realizzare una razionale distribuzione delle forze, con risparmio di uomini, di sacrifici, di mezzi e con maggiori risultati.

Il coordinamento operativo deve realizzarsi ai vertici e ai livelli dei ministeri e organi di polizia con l'impegno particolare del ministro dell'interno per le specifiche responsabilità e funzioni che gli competono in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Per questo prevediamo che il Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno debba pianificare l'attività di tutti i corpi di polizia e fissare, mediante apposito regolamento, i principi e gli strumenti organizzativi per l'attuazione di un effettivo coordinamento operativo; coordinamento che potrà attuarsi anche mediante sale operative comuni, archivi unici d'informazione, organizzazione collegiale di corsi di istruzione e di servizi comuni.

La pianificazione dovrà affrontare i problemi inerenti al settore della frontiera terrestre, marittima ed aerea dello Stato, ove la pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri e la guardia di finanza si sovrappongono nell'espletamento dei compiti che potrebbero essere svolti da un unico organismo, come avviene negli altri Stati europei; alla vigilanza sul mare territoriale, in cui si verifica sovrapposizione di servizi da parte delle tre citate organizzazioni alle quali si aggiunge la competenza della capitaneria di porto; mentre ognuno dei tre corpi di polizia dispone in proprio di una forza aerea i cui

organici si stanno dilatando, senza che alla maggiore spesa corrisponda per i cittadini un aumento di sicurezza.

Infine, come conseguenza della razionalizzazione dei servizi di polizia che la presente proposta di legge vuole attuare, deriva la necessità di una revisione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività dei vari corpi di polizia nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di modo da evitare ogni discrasia tra le competenze dei vari organi dello Stato. Si tratta, in definitiva, di riportare nell'alveo della legalità costituzionale le tendenze autonomistiche di alcuni organi dello Stato che nel passato hanno prodotto dannose deviazioni, favoriti anche da una legislazione che non teneva conto della nuova realtà del paese.

Per delega del ministro dell'interno il capo della polizia sarà chiamato a svolgere un'azione particolare per coordinare i servizi di polizia sul territorio nazionale e, perciò, nel riordinamento della direzione generale di polizia prevediamo un settore specifico preposto al coordinamento tra i vari corpi di polizia. Ma il coordinamento deve divenire effettivo soprattutto a livello provinciale, dove si sono registrate fino ad ora le maggiori carenze. Pensiamo debba essere il questore nella sua qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di ufficiale del corpo di polizia a dover coordinare l'attività di tutti i servizi operativi degli altri corpi di polizia, d'intesa con i loro comandanti.

Unificazione dei ruoli degli ufficiali e dei funzionari.

La necessità sorge da una esigenza di migliore funzionalità e corrisponde sia al desiderio degli ufficiali del corpo di avere riconosciuta la pienezza delle funzioni, sia a quello dei funzionari di pubblica sicurezza i quali oggi hanno la disponibilità del personale per l'impiego, ma non ne sono superiori gerarchici. L'esistenza di una duplicità di comandi, ognuno dei quali con metà dei poteri, è una delle principali cause dell'inefficienza della polizia.

L'unificazione dei ruoli corrisponde soprattutto ad una vivissima richiesta del personale esecutivo, sul quale si riversano tutte le conseguenze negative di una organizzazione abnorme la cui duplice struttura organizzativa, militare e civile, comporta

continui contrasti interni e conflitti di competenza.

È stata avanzata l'obiezione che l'unificazione dei ruoli non è possibile in quanto porterebbe i quadri del corpo di polizia della Repubblica italiana in posizione di supremazia nei confronti dei quadri degli altri corpi di polizia (carabinieri e guardia di finanza).

L'obiezione non è pertinente: attualmente la legge di pubblica sicurezza devolve al questore e ai dirigenti degli uffici di pubblica sicurezza distaccati le funzioni di autorità di pubblica sicurezza sul piano tecnico, per cui non si comprendono le riserve a che la direzione in materia di polizia civile spetti ad un corpo di polizia che direttamente dipende dal ministro dell'interno. Analogamente, nessuno si meraviglia che la legge ponga la guardia di finanza in posizione di supremazia in materia tributaria nei confronti degli altri corpi di polizia, come nessuno si meraviglia che, in materia di difesa del territorio, tutti i corpi militari vengono posti alle dipendenze delle forze armate.

L'unificazione dei ruoli presenta qualche difficoltà reale per la inadeguata omogeneità di provenienza del personale per cui si è ritenuto che i ruoli degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle ispettrici e delle assistenti di polizia femminile, debbono essere considerati transitori. Sono da prevedere particolari corsi di qualificazione per mettere in grado ufficiali di polizia di espletare le nuove mansioni loro attribuite.

Inoltre il Governo dovrà favorire il trasferimento in altre amministrazioni civili e militari dello Stato degli appartenenti ai ruoli attuali che facciano domanda in tal senso. I trasferiti conserveranno l'anzianità di carriera e di qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, in base a quanto stabilito dall'articolo 200 della legge 10 gennaio 1953, n. 3.

Polizia femminile e parità di carriera per le donne.

Rispetto alla proposta presentata il 21 maggio dello scorso anno, riteniamo che l'attuale proposta sia più corretta nelle motivazioni e più completa nella formulazione. Essa non nasce soltanto dalla esigenza

di contrastare il preoccupante sviluppo della delinquenza minorile e di colmare le notevoli carenze esistenti nell'organico della pubblica sicurezza — come fu detto nella precedente relazione — ma è una conseguenza dell'avvenuta parità di diritti della donna nell'attuale società italiana, ed un contributo affinché da una parità affermata sul piano ideologico, si passi ad una sua concreta realizzazione.

Pertanto nella nostra proposta di legge la carriera della donna non è più separata da quella dei colleghi dell'altro sesso, ma è unica; unico il concorso per l'ingresso in carriera, comuni le scuole di polizia, identico il trattamento economico e normativo, medesime le funzioni ad eccezione dei soli servizi propri ai reparti organici di ordine pubblico.

Nella polizia italiana le donne saranno organizzate come parte integrante ed essenziale della intera organizzazione e quindi saranno chiamate a svolgere compiti che non riguardano solo i minori e le donne, ma potranno sviluppare la loro preparazione professionale sia nei vari campi della polizia giudiziaria e di sicurezza sia in quello delle mansioni tecniche e amministrative.

Il diritto di associazione sindacale.

Lo status civile cui il corpo di polizia è ricondotto rende possibile l'esercizio del diritto di libertà sindacale, come da tempo avviene in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale, dove il sindacato si è rivelato ovunque un insostituibile strumento democratico di qualificazione professionale. Nelle numerose assemblee del personale di pubblica sicurezza promosse dalla federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, il sindacato è stato rivendicato soprattutto quale strumento di partecipazione democratica del personale per la propria tutela, per attuare il riordinamento della pubblica sicurezza e renderla efficiente nella lotta contro il crimine. La dignità dei poliziotti richiede la tutela dei propri interessi materiali e morali e richiede altresì una polizia efficiente che abbia prestigio e goda appoggio dei cittadini onesti.

Lo stato giuridico civile è ripristinato nel corpo della polizia italiana osservando caratteristiche peculiari quali i doveri della disciplina propria di un corpo civile armato a cui spetta svolgere un servizio pubblico

indispensabile. Anche il diritto di libertà sindacale si attua nel nuovo corpo di polizia con caratteristiche peculiari, in quanto si accompagna alla non possibilità di fare ricorso allo sciopero e ciò per le specifiche ed eccezionali caratteristiche proprie ed esclusive del corpo di polizia. Ma la migliore garanzia perché non ci sia ricorso allo sciopero degli appartenenti alla polizia non sarà data da un impegno da scriversi nello statuto del sindacato, quanto invece dal carattere democratico e unitario del sindacato-polizia, dal suo rapporto con il movimento sindacale e con le altre grandi categorie di lavoratori, dalla sua adesione alla federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, dove può trovare la forza sostitutiva dell'arma dello sciopero, perché il movimento sindacale unitario potrà farsi carico dei problemi dei lavoratori della pubblica sicurezza.

Così il sindacato del personale di polizia sarà una conquista anche per gli appartenenti agli altri corpi di polizia, specie i carabinieri e la guardia di finanza i quali svolgono per molti aspetti servizi analoghi.

Inquadramento per qualifica funzionale.

Numerosi sono i problemi e le rivendicazioni che potranno essere affrontati allorché i lavoratori della pubblica sicurezza avranno la possibilità di organizzarsi in sindacato. Tra i più importanti vi è quello del nuovo ordinamento del personale poiché la stessa disciplina sulla classificazione delle carriere previste in questa proposta di legge non può che avere carattere provvisorio in quanto l'attuale sistema delle carriere per gli impiegati civili dello Stato è considerato superato e sta per essere sostituito con un sistema più moderno di inquadramento secondo livelli funzionali e professionali, sistema in gran parte già adottato per i dipendenti delle regioni: ed oggetto di trattative tra i sindacati degli statali e il Governo. La mancanza dei diritti di organizzazione sindacale per i lavoratori della pubblica sicurezza ha loro impedito l'elaborazione di precise proposte circa la riorganizzazione del personale della pubblica sicurezza secondo le qualifiche funzionali e li ha esclusi dalle trattative con il Governo. Con la proposta di inquadramento per la qualifica funzionale le organizzazioni sindacali vogliono rimuovere distorsioni e storture presenti nella situazione attuale dell'ordinamento del personale dell'Ammini-

strazione dello Stato basato sul sistema « delle carriere ».

Le attuali carriere, per la loro stessa struttura di tipo verticale, disincentivano la acquisizione di una reale professionalità e qualificazione che, per i compiti prefigurati, costituiscono invece elementi fondamentali della riforma. Proprio per la verticalità della carriera, l'unico miglioramento economico non può non venire che dalla « promozione » di certo non corrispondente ad un reale riconoscimento della professionalità acquisita e ciò crea un forte senso di ingiustizia.

È noto il fenomeno della pleora di appuntati dichiarati idonei ma non ammessi al grado superiore per mancanza di posti in organico, come è altresì noto che le retribuzioni non sono corrispondenti alle mansioni e alle qualifiche professionali realmente svolte per cui si arriva all'assurdo che la capacità professionale dell'appuntato del centro dattiloscopico della Criminalpol che ha permesso di individuare oltre 700 autori di reati gravi viene premiata con la medesima retribuzione dell'appuntato comandato a fare il piantone o a compiere servizi non di istituto alle dipendenze di qualche alto funzionario.

È altresì noto come nell'attuale sistema delle carriere si verifichi la ripetitività delle mansioni e quindi l'oggettiva indifferenziazione di compiti ai quali non corrisponde un'identica retribuzione. È il caso dell'inquadramento attuale di tanti sottufficiali di diverse qualifiche come i marescialli di terza, di seconda, di prima classe, i scelti e quelli di carica speciale chiamati a svolgere le medesime mansioni. Tutto ciò determina diseducazione e dà origine a spinte anche corporative verso l'acquisizione di miglioramenti che tendono all'allargamento degli organici.

Per costruire una polizia moderna ad alta qualifica professionale si dovrà superare l'attuale sistema delle carriere sostituendolo con una più funzionale divisione del lavoro mediante la individuazione esatta di qualifiche da raggruppare in un certo numero di livelli funzionali basati sulla professionalità e fissati in rapporto ai compiti e alle necessità di istituto.

L'inquadramento per qualifica funzionale potrà essere il vero elemento di unificazione del nuovo corpo di polizia, permetterà al personale della pubblica sicurezza di ottenere uno sviluppo del tratta-

mento economico basato sul tipo di professionalità e un forte incentivo alla qualificazione professionale, elemento fondamentale per un servizio sempre più rispondente alle esigenze del paese e più adeguato alle finalità dell'istituto.

Eliminazione degli sprechi e moralizzazione nell'impiego del personale.

In numerose assemblee dei lavoratori della pubblica sicurezza abbiamo sentito elevarsi la protesta per l'ingigantirsi dei fenomeni di burocratizzazione, degli sprechi e per l'alta aliquota di personale comandata in mansioni a volte umilianti che non attengono ai compiti di istituto, contro certi prefetti ed alti funzionari che continuano ad avere al proprio servizio militari di pubblica sicurezza con mansioni di camerieri e sbrigafaccende.

Se si vuole una polizia efficiente che abbia prestigio e goda della stima e dell'appoggio dei cittadini onesti devono cessare le pratiche clientelari e faziose che hanno visto la polizia al servizio dei detentori del potere anziché della collettività. Per questo abbiamo proposto norme penali per colpire l'impiego del personale e l'uso delle attrezzature e delle macchine per scopi non di istituto.

Al progressivo aumento della criminalità anziché fare riscontro l'aumento degli effettivi dei servizi operativi ha corrisposto una loro riduzione. L'eccessiva burocratizzazione ha avuto una delle sue matrici nella tendenza a rendere la polizia un corpo separato e autonomo per qualsiasi necessità. Così è invalsa l'idea che ci si deve riparare da soli gli automezzi e le attrezzature, che non ci si deve fidare del lavoro esterno per timore di sabotaggi, che occorre avere propri spacci e negozi di vendita; la polizia non è un esercito che opera in territorio straniero di occupazione, in contrapposizione con i cittadini, ma un organismo al servizio della collettività e quin-

di può confidare nella collaborazione dei lavoratori.

Abbiamo sentito proporre il recupero di personale mediante il superamento di strutture ritenute non economiche. Ad esempio vi è chi ritiene possano essere soppressi o comunque ridimensionati gli autocentri ricorrendo a commissioni con ditte esterne sia per ottenere prestazioni più qualificate, sia per abbreviare i tempi di riparazione dei guasti.

Controllo del Parlamento.

Il Parlamento deve essere messo in grado di esercitare un effettivo controllo sugli organi di polizia ed in particolare occorre dare la possibilità alle Commissioni di competenza della Camera e del Senato e a delegazioni di propri membri di controllare i criteri di selezione e l'arruolamento del personale, i programmi di insegnamento e di attività di tutti gli istituti di istruzione della polizia che debbono contribuire alla preparazione morale, umana, democratica del cittadino poliziotto, controllare la dislocazione degli organici per un razionale impiego del personale. A tale scopo le Commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del capo della polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori dell'attività della polizia.

* * *

Con la presente proposta di legge vogliamo provvedere all'efficienza della polizia per garantire la difesa dell'ordine democratico e la sicurezza dei cittadini, efficienza che è inscindibile dalla democratizzazione dell'ordinamento del corpo delle guardie e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che si deve realizzare interpretando l'esigenza di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini e per suscitare la reciproca fiducia e collaborazione tra polizia e cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il corpo stesso, è abrogato.

ORDINAMENTO

ART. 2.

(Unificazione).

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono unificati nel Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno ed ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali.

Al personale del Corpo di polizia della Repubblica italiana si applicano le norme degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Finalità).

Il Corpo di polizia della Repubblica ha il compito di far rispettare la legalità costituzionale e di garantire l'ordine democratico, difendere l'incolumità e la sicurezza delle persone, assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Spetta inoltre al Corpo di polizia curare la prevenzione e la repressione dei reati, nel rispetto pieno dei diritti costituzionali, prestare soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni, curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei provvedimenti delle autorità.

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica svolgono la propria attività

al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche e ricercano, per quanto possibile, la cooperazione e l'appoggio delle popolazioni e delle organizzazioni che le rappresentano, anche al fine di stabilire un permanente rapporto di reciproca collaborazione e fiducia fra collettività e forze di polizia.

ART. 4.

*(Direzione generale di polizia
e consiglio di amministrazione).*

Al Corpo della polizia della Repubblica italiana è preposto il capo della polizia. Il capo della polizia è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, dal quale direttamente dipende; può essere prescelto anche tra gli ufficiali di polizia con qualifica di dirigente generale.

Per delega del Ministro coordina l'organizzazione di tutti i servizi di polizia nel territorio dello Stato e l'impiego degli effettivi e dei mezzi che ad essi concorrono, compresi quelli delle altre forze di polizia, mantenendo, a tal fine, sistematici e frequenti collegamenti con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

In caso di assenza o di impedimento del capo della polizia, lo sostituisce un vice capo della polizia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e prescelto tra gli ufficiali di polizia con qualifica di dirigente generale.

La direzione generale di polizia, alla quale sono devolute le competenze e le attribuzioni della direzione generale di pubblica sicurezza, viene riordinata in tre gruppi di servizi:

a) servizi attinenti i compiti istituzionali della polizia e il coordinamento con gli altri corpi di polizia;

b) servizi per il reclutamento, le scuole, l'addestramento, la qualificazione e la specializzazione del personale;

c) servizi tecnici e amministrativi.

Il consiglio di amministrazione del Corpo di polizia è composto da: il vice capo della polizia; cinque dirigenti di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui tre con incarico di questore; sei rappresentanti eletti dal personale.

ART. 5.

(*Organi territoriali*).

Sono organi territoriali del Corpo:

1) le questure che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nel territorio di ogni provincia;

2) gli uffici commissariali di polizia, alle dipendenze delle questure, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nelle circoscrizioni di competenza;

3) le stazioni di polizia di quartiere, dipendenti dalle questure o dagli uffici commissariali urbani della circoscrizione in cui operano, che provvedono alla esecuzione dei servizi di istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza con l'impiego di agenti di quartiere, di nuclei e pattuglie modernamente equipaggiate.

Le stazioni di polizia di quartiere mantengono costanti rapporti con le rappresentanze elettive di quartiere competenti sul territorio loro affidato al fine di consentire lo scambio di informazioni e proposte.

Per esigenze di carattere temporaneo possono essere istituiti posti mobili di polizia.

L'ordinamento e le piante organiche delle questure sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono ispirarsi al criterio del più ampio decentramento.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'organizzazione il funzionamento degli Uffici speciali di polizia presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e degli Ispettorati di polizia presso la Presidenza della Repubblica, lo Stato della Città del Vaticano, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La istituzione degli uffici commissariali e delle stazioni di polizia è disposta con decreto del Ministro dell'interno, entro i limiti degli organici di personale stabiliti per ogni questura.

La direzione delle operazioni di pubblica sicurezza spetta agli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica anche quando ad esse partecipano altre forze di polizia o appartenenti a forze armate.

ART. 6.

(*Servizi regionali*).

Le questure dei capoluoghi di regione provvedono al coordinamento dei servizi di polizia a livello regionale. Fanno capo alle questure dei capoluoghi di regione gli uffici e i nuclei specializzati regionali, i centri e le unità operative regionali dei servizi di pubblica sicurezza.

I reparti volo, i magazzini regionali, i servizi telecomunicazioni, meccanografici e gli altri servizi tecnici e amministrativi regionali dipendono dalla questura del capoluogo di regione e funzionano come servizi ausiliari a disposizione e per le esigenze delle questure e dei reparti esistenti nella regione.

ART. 7.

(*Polizia scientifica*).

Gli uffici regionali per la polizia criminale e i gabinetti regionali di polizia scientifica dipendono dal questore del capoluogo di regione.

Al funzionamento dei laboratori centrali e periferici di polizia scientifica è addetto oltre che personale del corpo di polizia, anche personale tecnico (medici legali, analisti, ricercatori e assistenti di laboratorio) assunti mediante appositi concorsi.

Per l'attività di indagine, ricerca e studio i gabinetti di polizia scientifica possono avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 8.

(*Specialità*).

I reparti di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale provvedono all'assolvimento dei compiti che le leggi devolvono a tali specialità.

Dipendono direttamente per il servizio, dalla Direzione generale di polizia; in caso di emergenza, previa autorizzazione della predetta Direzione generale, concorrono ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia. I dirigenti dei reparti mantengono regolari contatti con il questore per facilitare il coordinamento dei servizi nell'ambito della provincia e della

regione. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, saranno stabiliti gli organici, gli ordinamenti e le ripartizioni territoriali dei reparti delle specialità.

ART. 9.

(Reparti mobili).

Per far fronte alle esigenze dell'ordine pubblico e del soccorso pubblico, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia, reparti di pronto intervento, che assumono la denominazione di « reparti mobili » se destinati ad operare principalmente in ambito regionale, o di « raggruppamenti mobili » se destinati ad operare su tutto il territorio nazionale, ai quali sono assegnati contingenti di effettivi che complessivamente non superano il 6 per cento dell'intera forza organica del Corpo.

I reparti e i raggruppamenti mobili non possono essere dotati di armamento pesante bellico, devono essere strutturati in squadre e nuclei di agile mobilità formati da personale modernamente addestrato e concorrere in caso di necessità ad altre operazioni di pubblica sicurezza e servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

ART. 10.

(Istituti d'istruzione).

Per la preparazione culturale, professionale, per la formazione tecnico-giuridica e la specializzazione del personale del Corpo, sono istituite, alle dipendenze della Direzione generale di polizia:

la scuola superiore di polizia, con il compito di provvedere ai corsi previsti per l'avanzamento dei dirigenti di polizia ai corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento nelle tecniche di polizia giudiziaria: nonché ai corsi propedeutici e di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo; l'Istituto professionale per dirigenti di polizia, con il compito di provvedere ad integrare gli studi universitari sulle materie giuridiche con corsi di istruzione professionale e di addestramento;

l'Istituto per ispettori con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ispettori: l'Istituto ha anche il com-

pito di provvedere ai corsi di specializzazione e ai corsi previsti per l'avanzamento degli ispettori e delle ispettrici; le scuole agenti, con il compito di provvedere ai corsi d'istruzione e specializzazione per allievi agenti; nonché ai corsi propedeutici e di aggiornamento per il personale del ruolo tecnico amministrativo della carriera esecutiva;

i centri di addestramento, con il compito di provvedere alla preparazione professionale del personale destinato ai reparti delle specialità.

Ai corsi di istruzione e specializzazione svolti presso le scuole di polizia possono essere ammessi appartenenti ai Corpi di polizia urbana. L'addestramento sarà a carico del Ministero dell'interno, restano a carico delle amministrazioni locali le spese di mantenimento.

ART. 11.

(Programmi di insegnamento e regolamenti degli istituti di istruzione).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, saranno approvati il regolamento ed i programmi per le scuole degli ispettori, allievi agenti e per i centri di addestramento; particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e doveri del cittadino, dando impulso alla coscienza critica, al senso di responsabilità ed alla capacità di iniziativa individuale. Analoga particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della normativa contro la riorganizzazione del disciolto partito fascista che dovrà essere integrato da un appropriato esame di pubblicazioni idonee a fare conoscere l'attività antidemocratica del fascismo, la storia della Resistenza antifascista e della relativa letteratura che ne testimonia i valori morali e ideali.

Al fine di conseguire la più elevata qualificazione del personale i programmi dovranno dedicare molta importanza all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle relative esercitazioni pratiche.

Nei programmi delle scuole di polizia dovrà essere ampiamente sviluppato l'addestramento alla difesa personale, al tiro e all'uso delle armi in dotazione. alle tec-

niche per la lotta alla criminalità organizzata e per la tutela dell'ordine democratico.

Con il precitato decreto saranno inoltre stabilite norme per l'estensione agli istituti di istruzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana dell'esercizio dei diritti democratici previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e per la costituzione di consigli scolastici composti oltre che dal direttore della scuola, da rappresentanti eletti dai docenti, dal personale non docente e dagli allievi. I rappresentanti dei docenti saranno pari alla metà dei componenti il consiglio. Tali consigli avranno, per quanto compatibili, le stesse funzioni previste per i consigli di istituto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I programmi ed i libri di testo dovranno essere adeguati alle moderne esigenze di istruzione, addestramento e specializzazione professionale proprie del servizio civile di polizia.

Docenti e allievi devono essere interessati alla scelta dei libri di testo e, per quanto possibile, alla stessa elaborazione dei testi delle materie tecnico-professionali.

Gli allievi delle scuole di polizia non possono, durante la frequenza dei corsi per nessun motivo essere distolti dallo studio, né tantomeno essere impiegati nei servizi di ordine pubblico, salvo esigenze di straordinaria emergenza da valutarsi da parte del Ministro dell'interno; in tal caso, la durata del corso viene prorogata di un periodo di tempo pari alla durata dell'interruzione.

Il manuale professionale assegnato ad ogni agente dovrà comunque contenere il testo della Costituzione repubblicana e le principali norme riguardanti l'organizzazione e i compiti della polizia.

ART. 12.

(Trasferimenti di competenze).

Tutte le competenze in materia di polizia amministrativa previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) o da altre leggi per l'esercizio di attività condizionata ad attestazioni di nullaosta o a rilascio di licenze sono

trasferite ai comuni e soggette all'autorità del sindaco, ad eccezione delle norme che riguardano gli stranieri, le armi, gli esplosivi e le materie incendiarie. Restano immutate le competenze attribuite alla pubblica sicurezza dalla vigente disciplina sui gas tossici. Sono devolute al sindaco altresì le competenze, previste dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da altre leggi, in materia di cerimonie religiose, di portieri e custodi, di mestieri girovaghi, di ammalati mentali e mendicanti.

Le competenze del Ministero degli affari esteri, in materia di rilascio, rinnovo o restituzione di passaporti già delegate ai questori ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate per delega dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Resta compito del questore provvedere al ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Ai fini della vigilanza che compete alla forza pubblica il sindaco è tenuto a comunicare al questore le decisioni sul rilascio, sospensione, trasferimento, ritiro di licenze e autorizzazioni, nonché sul rilascio di passaporti.

Sono devolute al questore le competenze del prefetto in materia di stranieri, previste dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione.

E attività di polizia locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione l'attività svolta da istituti di vigilanza privata nonché l'attività delle guardie giurate alle dipendenze di privati o consociazioni di proprietari per la custodia di proprietà immobiliari e mobiliari.

La disciplina delle riunioni in luogo pubblico deve essere attuata in collaborazione tra il questore e il sindaco del comune dove la riunione si deve svolgere. Il sindaco deve essere preventivamente ascoltato in qualunque caso in cui sia necessario porre divieti o prescrizioni limitative allo svolgimento della riunione.

ART. 13.

(Coordinamento tra i Corpi di polizia).

Spetta al questore la direzione di tutti i servizi di polizia nella provincia.

Il questore, d'intesa e attraverso sistematici e frequenti collegamenti con i co-

mandanti degli altri Corpi di polizia, coordina, nell'ambito provinciale, le attività di tutti i servizi operativi attinenti alla sicurezza pubblica.

Spetta all'autorità di pubblica sicurezza determinare l'armamento di tutti i Corpi di polizia nei servizi attinenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, ai fini della tutela dell'ordine democratico e del coordinamento di tutti gli apporti per garantire la sicurezza pubblica, mantiene sistematici e periodici collegamenti con le rappresentanze elettive locali, prende in considerazione le proposte che dette rappresentanze comunque formulano, anche nelle singole situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle riunioni e manifestazioni in luogo pubblico e nell'attività rivolta a prevenire la violenza fascista e il terrorismo.

ART. 14.

(Riunioni regionali).

Per contribuire al coordinamento della tutela dell'ordine pubblico e all'accertamento della situazione, il presidente della regione convoca semestralmente una riunione invitando il presidente del Consiglio regionale, i presidenti delle province, i sindaci dei comuni superiori ai 10.000 abitanti, il commissario di governo presso la regione e i questori, i comandanti dei Corpi di polizia con competenza territoriale regionale e provinciale, o, in mancanza, immediatamente inferiore alla provinciale.

Nella riunione si procede allo scambio di informazioni, alla formulazione di proposte e all'esame dei risultati delle eventuali inchieste condotte dalle assemblee elettive, con particolare riferimento a quanto previsto al comma quarto dell'articolo 13.

Della riunione viene redatto verbale che è successivamente trasmesso a tutti gli interessati. Dal detto verbale sono escluse le informazioni riservate, che sono annotate in un verbale non soggetto a comunicazione.

Con legge regionale di attuazione sono disciplinati la convocazione, il funzionamento della riunione, i successivi adempimenti e la convocazione straordinaria per motivi eccezionali e urgenti, nonché i collegamenti di cui al quarto comma dell'articolo 13.

ART. 15.

(Pianificazione tra i Corpi di polizia).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, deve pianificare l'attività di tutti i Corpi nazionali di polizia delimitandone i settori di specializzazione e definendone le competenze funzionali e territoriali in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di servizio e fissando, mediante apposito regolamento, i principi e gli strumenti organizzativi per l'attuazione di un effettivo coordinamento operativo. La pianificazione deve anche indicare la dislocazione, la competenza territoriale, la consistenza numerica dei reparti dell'Arma dei carabinieri che devono dipendere permanentemente dal Ministero dell'interno per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

PERSONALE

ART. 16.

(Unificazione dei ruoli).

I ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici della polizia femminile sono unificati nel ruolo dei dirigenti di polizia del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

La dotazione organica complessiva del ruolo predetto non potrà essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi. Entro questi limiti con decreto del Ministro dell'interno saranno fissate le dotazioni organiche delle singole qualifiche per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici e dei reparti del Corpo di polizia.

La corrispondenza tra le qualifiche dei soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici di polizia femminile con quelle del ruolo dei dirigenti di polizia è stabilita nella tabella 1.

In prima applicazione della presente legge, l'unificazione dei soppressi ruoli verrà effettuata secondo le modalità stabilite nella tabella 4.

I funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e le

guardie del Corpo di pubblica sicurezza, le ispettrici e le assistenti del Corpo della polizia femminile sono inquadrati nel Corpo di polizia della Repubblica con le stesse attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni relative alle competenze ed attribuzioni della Amministrazione della pubblica sicurezza e secondo le modifiche risultanti dalla presente legge.

Le precedenze nell'ambito di ciascun grado del ruolo unificato saranno determinate in base all'anzianità di iscrizione, con grado iniziale, nel ruolo di provenienza, osservando comunque, l'ordine di precedenza preesistente nei rispettivi ruoli di origine.

L'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti di polizia sarà disposto d'ufficio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai funzionari di pubblica sicurezza aventi grado non superiore a commissario capo e alle ispettrici della polizia femminile aventi grado non superiore a ispettrice superiore, ed agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai corsi dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per gli ufficiali ed i funzionari e le ispettrici dei gradi superiori l'inquadramento nel ruolo unico sarà disposto, entro lo stesso termine, a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

(Requisiti psico-fisici).

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana esplica i servizi di istituto mediante l'impiego di personale di ambo i sessi.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabiliti i requisiti psico-fisici che dovranno essere posseduti dagli appartenenti al Corpo di polizia.

ART. 18.

(Riforma della pubblica amministrazione, qualifiche funzionali, mobilità del personale).

La disciplina sulla classificazione delle carriere prevista in questa legge ha vigore fino a quando non sarà effettuata la riforma della pubblica amministrazione ai

cui principi dovrà adeguarsi anche l'ordinamento del nuovo Corpo di polizia.

Comunque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei risultati della avvenuta ristrutturazione dei servizi di pubblica sicurezza, il Governo dovrà, d'intesa con l'organizzazione sindacale, presentare un provvedimento legislativo per l'inquadramento del personale secondo profili professionali ordinati per livelli funzionali con i medesimi criteri degli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni sugli organici che verranno emanate con i decreti del Presidente della Repubblica previsti dalla presente legge dovranno garantire la necessaria mobilità del personale in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi.

Gli ufficiali e ispettori che hanno scelto una specializzazione prima di passare ad altra specialità dovranno prestare un periodo obbligatorio di servizio nella specialità prescelta e per la quale hanno frequentato i relativi corsi.

ART. 19.

(Accesso alla funzione di dirigente di polizia).

L'accesso alla funzione di dirigente di polizia avviene, per la metà dei posti disponibili mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data del 31 ottobre, abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato il 26°, siano in possesso del titolo di istruzione media superiore.

I vincitori sono ammessi all'Istituto professionale per dirigenti di polizia e dovranno iscriversi alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma per conseguirvi la laurea.

L'Istituto professionale per dirigenti di polizia dovrà favorire la più ampia partecipazione degli allievi alla vita culturale e civile della società.

La preparazione giuridica degli allievi dirigenti di polizia avverrà soprattutto mediante la frequenza agli studi presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma e dovrà essere integrata dall'insegnamento di altre materie professionali e di specializzazione proprie delle funzioni dei dirigenti del Corpo unificato della polizia italiana.

Gli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ulti-

mato i corsi dell'accademia sono ammessi a completare presso l'istituto gli esami necessari per il conseguimento della laurea e a sostenere, quindi, presso l'università di Roma l'esame finale.

Gli allievi dirigenti di polizia, superato il corso di specializzazione, e conseguita la laurea in giurisprudenza, sono iscritti nel ruolo dei dirigenti di polizia con il grado di vice commissario e dopo un periodo pratico di prova, da effettuarsi presso i reparti della durata di un anno, sono promossi al grado di commissario.

Per la restante metà dei posti disponibili, si provvede mediante esame di concorso interno, riservato agli ispettori di polizia muniti di titolo di studio di scuola media superiore.

I vincitori frequentano presso l'Istituto professionale dirigenti di polizia un corso di istruzione della durata di due anni, al termine del quale, se idonei, conseguono la nomina a vice commissario di polizia ed immessi in carriera.

Per questi ultimi il conseguimento della laurea non è obbligatorio, per la progressione di carriera, sino al grado di vice questore aggiunto.

L'assunzione di dirigenti di polizia può avvenire in caso di necessità anche mediante concorso pubblico per esami a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza o scienze politiche in possesso degli altri requisiti richiesti. I vincitori sono ammessi a frequentare un corso di qualificazione della durata di un anno presso la Scuola superiore di polizia.

ART. 20.

(Ispettori di prima classe e ispettori scelti).

Fanno parte della carriera di concetto del Corpo di polizia della Repubblica italiana:

- gli ispettori scelti;
- gli ispettori di prima classe.

Tutti rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza.

L'ordinamento della carriera avviene secondo le qualifiche ed i parametri fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge, la quale stabilisce la corrispondenza con le qualifiche dei soppressi ruoli dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle assistenti di polizia.

L'inquadramento del ruolo unico degli ispettori sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno che fisserà le dotazioni organiche delle singole qualifiche per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici e dei reparti del nuovo Corpo di polizia.

La dotazione complessiva organica della carriera di concetto, compresa quella del ruolo tecnico e amministrativo, non può essere superiore alla somma della dotazione organica dei ruoli soppressi.

ART. 21.

(Accesso alla funzione di ispettore di prima classe).

La nomina a ispettore di prima classe avviene per i due terzi dei posti disponibili con personale della carriera esecutiva che rivesta la qualifica di ispettore di seconda classe, mediante concorso interno, per titoli ed esami, e la frequenza di apposito corso tecnico professionale della durata di due anni.

Per il rimanente terzo dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi, in possesso di titolo di istruzione media superiore, che alla data del 31 ottobre abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato il 28°.

I vincitori frequentano presso l'istituto per ispettori un corso di istruzione tecnico-professionale di durata biennale, al termine del quale, se idonei, conseguono la nomina ad ispettore di prima classe in prova per un periodo di un anno.

I concorsi per l'accesso alla carriera di concetto vengono banditi — in relazione alle vacanze esistenti — nell'ambito di una singola regione, con l'impegno di prestare servizio per un periodo determinato, o possono essere riferiti a posti disponibili nelle singole specialità del Corpo e nelle singole province.

ART. 22.

(Agenti e ispettori di seconda classe).

Fanno parte della carriera esecutiva del Corpo di polizia della Repubblica italiana:

- gli agenti di polizia in prova;
- gli agenti in carriera continuativa;
- gli ispettori di seconda classe.

L'ordinamento della carriera avviene secondo le qualifiche ed i parametri fissati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, la quale stabilisce anche la corrispondenza con le qualifiche del soppresso ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli agenti e gli agenti scelti rivestono le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria; gli ispettori di polizia di seconda classe, quella di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

La dotazione organica complessiva della carriera esecutiva compresa quella del ruolo tecnico e amministrativo è pari all'organico di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fissata dalla legge 11 giugno 1974, n. 253.

ART. 23.

(Accesso alla funzione di agente di polizia).

L'accesso alla funzione di agente di polizia avviene mediante bando nazionale di concorso pubblico per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'accesso avviene mediante concorsi regionali con l'impegno di prestazione del servizio per un periodo determinato e può essere riferito anche a posti disponibili nelle singole specialità del corpo o nelle singole province.

I vincitori, superato con esito favorevole il corso di istruzione della durata di nove mesi e quello di specializzazione della durata di sei mesi presso le scuole di polizia, sono ammessi al periodo di prova presso reparti operativi della durata di un anno, superato il quale gli agenti che ne facciano richiesta passano al servizio continuativo.

ART. 24.

(Obblighi di leva).

Il periodo di servizio di due anni nel Corpo di polizia è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva. Su richiesta della Direzione generale di polizia, il personale del Corpo è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

È tenuto all'adempimento degli obblighi di leva l'allievo dirigente o il dirigente di polizia che abbandona il Corpo di polizia

prima che siano trascorsi due anni dalla nomina al grado di commissario, come pure l'ispettore o l'agente che abbandona il Corpo prima di avere compiuto il periodo di prova di un anno.

ART. 25.

(Personale femminile di polizia).

Al personale femminile di polizia competono le medesime attribuzioni e funzioni del personale maschile ad eccezione del solo servizio presso i reparti organici di ordine pubblico.

Il personale femminile è pienamente equiparato al personale maschile per tutto ciò che riguarda la progressione di carriera ed il trattamento economico e normativo ad essa connesso.

ART. 26.

(Ruoli del personale tecnico e amministrativo e ufficiali medici).

Per il funzionamento dei servizi tecnici, amministrativi e sanitari del Corpo di polizia della Repubblica italiana si provvede mediante personale specializzato di ambo i sessi della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del ruolo tecnico ed amministrativo.

L'ordinamento e le dotazioni organiche del ruolo tecnico amministrativo e la loro assegnazione presso la Direzione generale di polizia, gli organi territoriali del Corpo e gli istituti di istruzione verranno stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 5 della presente legge in relazione alla necessità del massimo potenziamento dei servizi operativi e della diminuzione degli appartenenti ai ruoli della carriera di polizia adibiti ai servizi burocratici.

L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento.

Il personale direttivo e di concetto deve essere munito rispettivamente di laurea e di diploma di scuola media superiore e viene assunto mediante pubblico concorso diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche di specializzazione necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'ufficio.

Superati gli esami i vincitori frequentano un corso propedeutico dell'attività di

polizia della durata di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia.

Il personale della carriera esecutiva del ruolo tecnico amministrativo disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenodattilografia e copia, di telecomunicazioni, e attività parasanitarie presso gli uffici centrali e periferici del Corpo.

In tale ruolo possono transitare previo esame tecnico-attitudinale, gli agenti di polizia che non posseggono più l'idoneità fisica ai servizi di polizia attiva.

Possono accedere alla carriera esecutiva del ruolo tecnico-amministrativo i cittadini di ambo i sessi in possesso di licenza di scuola media di primo grado dopo aver sostenuto esami di cultura generale e di idoneità tecnica e previo superamento di un corso propedeutico della durata di due mesi presso una scuola di polizia.

Gli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vengono inseriti separatamente nel predetto ruolo tecnico e provvedono alla direzione del servizio sanitario presso gli uffici e i reparti del Corpo di polizia della Repubblica; sono inoltre addetti, in qualità di medici legali, ai laboratori centrali e regionali di polizia e concorrono, secondo le necessità, ai servizi di polizia giudiziaria.

DOVERI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI

ART. 27.

(Giuramento).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana, all'atto dell'assunzione in servizio e della nomina ad ufficiale, ispettore di prima classe ed agente, deve prestare giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3. Il rifiuto importa la decadenza dal servizio.

Il giuramento si presta in forma solenne.

ART. 28.

*(Bandiera, uniforme,
doveri di rappresentanza e di saluto).*

La bandiera del Corpo della polizia della Repubblica italiana si fregia delle decorazioni e delle medaglie di benemerita

già concesse alla bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al Corpo durante il servizio indossano l'uniforme o l'abito civile secondo le necessità operative e funzionali al tipo di servizio a cui sono adibiti.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi in metallo della Repubblica italiana.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, il Corpo di polizia della Repubblica italiana interviene con proprie rappresentanze o con la banda musicale alle cerimonie e solennità alle quali partecipano gli altri Corpi di polizia dello Stato.

Le convenzioni per l'uso di attrezzature militari e gli impegni di assistenza delle forze armate assunti con l'organizzazione militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza restano in vigore e vengono applicati a favore del nuovo Corpo di polizia della Repubblica italiana.

ART. 29.

(Orario e turni di servizio).

Gli appartenenti al Corpo sono in servizio durante i turni ordinari e straordinari. Fuori servizio hanno obbligo di intervenire in caso di flagranza di reato o se richiesti dai cittadini.

Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione, oltre l'orario normale di 42 ore settimanali.

ART. 30.

(Alloggio in caserma).

Gli appartenenti al Corpo hanno obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo della ferma triennale, durante la frequenza del primo biennio dell'Istituto professionale per dirigenti e durante il corso di istruzione per gli ispettori.

Per gravi esigenze di ordine pubblico può essere fatto ad essi obbligo della permanenza in caserma o in ufficio.

ART. 31.

(Età per il matrimonio).

Le norme che limitano al personale di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima del 26° anno di età sono abrogate.

ART. 32.

(*Ordine gerarchico*).

L'appartenente al Corpo deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore gerarchico e che sono attinenti al servizio ed alla disciplina.

Se egli ritiene l'ordine palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, e si tratti di ordine attinente al servizio, il dipendente deve eseguirlo anche se esso è rinnovato verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico che non sia palesemente illegittimo comporta responsabilità di natura disciplinare, eccettuati i casi previsti dalla presente legge.

ART. 33.

(*Responsabilità del superiore*).

Se il dirigente o l'agente di polizia ha agito in esecuzione di un ordine va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

ART. 34.

(*Diritti costituzionali
e di organizzazione sindacale*).

A tutti gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana è garantito l'esercizio del diritto di organizzazione sindacale e di tutti gli altri diritti costituzionali.

In considerazione delle eccezionali caratteristiche proprie ed esclusive del Corpo di polizia, quale unico servizio civile nazionale di polizia della Repubblica a cui sono affidati compiti essenziali per il rispetto della legalità costituzionale, la garanzia dell'ordine democratico, la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini gli appartenenti al Corpo non possono fare ricorso allo scionero.

Il decreto luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, è abrogato.

Gli appartenenti al Corpo di polizia non possono ricoprire incarichi di responsabilità, né svolgere attività nei partiti politici, né possono partecipare in divisa a manifestazioni politiche quando non vi siano comandanti in servizio.

ART. 35.

(Diritto delle funzioni).

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica, e non possono essere privati dell'ufficio tranne che nei casi previsti dalla legge.

ART. 36.

(Trasferimenti).

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo da una all'altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze motivate di servizio e devono essere approvati dal consiglio di amministrazione. Il trasferimento non può in alcun caso essere sostitutivo di sanzione disciplinare.

Nel Bollettino ufficiale del Corpo viene periodicamente data notizia delle sedi vacanti.

Non è incompatibile per l'appartenente al Corpo di polizia prestare servizio nella propria provincia d'origine o in quella della moglie.

ART. 37.

(Retribuzioni e straordinari).

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; hanno inoltre diritto al compenso per il lavoro straordinario, nonché per il servizio svolto nelle ore notturne e nelle giornate festive. Detto compenso non può essere corrisposto in misura forfettaria, ma esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.

Il personale obbligato ad alloggiare in caserma ai sensi del precedente articolo 30 fruisce di vitto a carico dell'amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento necessario al personale in servizio è a carico dello Stato.

ART. 38.

(Sicurezza del personale in servizio e addestramento).

I reparti operativi del Corpo di polizia saranno dotati di mezzi idonei e moderni per la protezione del personale, compresi giubbotti antiproiettili, caschi e scudi in plastica, automezzi protetti e quanto altro potrà rivelarsi utile.

L'esecuzione dei servizi di polizia deve avvenire con accorti criteri di pianificazione e vigilanza adottando le tecniche di intervento più adeguate anche in vista della tutela dell'integrità fisica degli uomini impiegati.

I questori, secondo le direttive che verranno loro impartite dalla Direzione generale di polizia, sono responsabili dell'addestramento individuale e collettivo. Il personale del Corpo di polizia, dislocato in qualunque sede, deve dedicare particolare cura all'addestramento, al tiro e all'uso delle armi in dotazione, alle tecniche per la lotta contro la criminalità organizzata e per la tutela dell'ordine democratico, mediante appropriati periodi di esercitazioni che dovranno essere previsti con la necessaria frequenza nell'arco del servizio.

L'addestramento deve sempre servire a migliorare la preparazione del personale di polizia a compiere il proprio servizio nel pieno rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e deve essere completato con i richiami ai limiti che le leggi dello Stato pongono all'azione degli ufficiali ed agenti di polizia.

Incorre in grave mancanza disciplinare il superiore che ometta o trascuri l'aggiornamento della propria preparazione professionale o di quella del personale da lui dipendente, o che nel corso di un servizio ometta di adottare, a tutela del personale stesso, le norme prescritte dai regolamenti.

DISCIPLINA E NORME PENALI

ART. 39.

(Procedimenti disciplinari).

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di essere assistito da un difensore di fiducia.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In caso di proscioglimento le spese per la difesa sono a carico dell'amministrazione.

ART. 40.

(Impiego del personale).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto, né possono utilizzare attrezzature, macchine, automotoveicoli di qualunque specie, natanti e mezzi aerei della pubblica amministrazione per scopi non di istituto.

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica che durante l'orario di servizio svolge un'attività non compatibile con il servizio di istituto è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'allontanamento dal Corpo. Alla stessa pena soggiace il superiore che affida o beneficia di tale attività.

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana addetto ai laboratori od officine del Corpo che, contro le disposizioni dei regolamenti, vi lavori o vi faccia lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito l'appartenente al Corpo che utilizza attrezzature, automotoveicoli di qualunque specie, natanti e mezzi aerei della pubblica amministrazione per scopi non attinenti ai servizi di istituto.

ART. 41.

(Armi in dotazione).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana e degli altri corpi armati dello Stato che, in servizio di polizia portano armi diverse da quelle in dotazione o vi abbiano apportato modifiche non consentite, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi. La pena è della reclusione fino a tre anni, se dette armi vengono adoperate, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 42.

(Omissione in servizio).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che indebitamente rifiuta, od omette di eseguire un ordine at-

tinente al servizio di ordine pubblico o di sicurezza, legittimamente impartitogli dal superiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, sempre che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 329 del codice penale.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

ART. 43.

(Abbandono di posto).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che, essendo in servizio di guardia, di ordine pubblico o di sicurezza abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli edifici affidati alla sua vigilanza.

ART. 44.

(Turbamento della continuità del servizio).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che al fine di turbare la continuità o la regolarità del servizio, omette o ritarda di assumerlo, ovvero abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino a tre anni; la pena è aumentata:

se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio;

se il fatto è commesso da tre o più persone.

ART. 45.

(Devastazione e saccheggio).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata:

per i promotori;

per i colpevoli che hanno rifiutato, omesso o ritardato di disperdersi o rientrare nell'ordine, alla intimazione fatta da un loro superiore;

se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

ART. 46.

(Stato di ubriachezza).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che, in servizio, è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni o edifici affidati alla sua vigilanza.

ART. 47.

(Movimento non autorizzato di reparti).

Il comandante di un reparto di polizia che, senza speciale incarico od autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

AMMINISTRAZIONE

ART. 48.

(Direzione delle attività amministrative).

La direzione delle attività amministrative di tutti gli enti del Corpo è esercitata dalla Direzione generale di polizia. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, saranno fissati gli enti amministrativi del Corpo; saranno indicati gli ufficiali di polizia ai quali è attribuita la qualifica di funzionari delegati agli effetti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; saranno infine stabilite le norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo.

ART. 49.

(Spesa per i salariati).

La spesa per il personale salariato occorrente per il funzionamento delle mense, dei locali di ristoro, dei magazzini, per la pulizia e la manutenzione degli stabili adibiti agli uffici e alle caserme del Corpo è a carico dello Stato di previsione della spesa del

Ministro dell'interno. Sono abolite le *trattenute* per « *servitù mensa* » e per « *servitù caserma* ». I salariati sono collocati nel ruolo degli operai dello Stato.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

ART. 50.

(Ruoli transitori).

I ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle ispettrici e delle assistenti di polizia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati transitori.

Sono, altresì, da considerare transitori il ruolo unico separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e l'aliquota di ufficiali dell'ex ruolo ordinario collocati, in virtù di preesistenti normative, nella posizione di « a disposizione ».

Coloro che non abbiano presentato la domanda prevista dall'articolo 18 della presente legge per l'inquadramento nel ruolo unificato, conservano nei ruoli transitori i gradi, le qualifiche e l'anzianità di servizio possedute.

Le promozioni ai gradi superiori per i funzionari, gli ufficiali e le ispettrici di cui ai comma precedenti restano disciplinate dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti delle dotazioni organiche delle singole qualifiche fissate in base al secondo comma dell'articolo 16, in modo che non vengano modificate le aspettative di carriera per gli appartenenti ai ruoli medesimi.

I funzionari, gli ufficiali e le ispettrici dei ruoli transitori hanno parità di stato giuridico e di funzioni con i dirigenti di polizia del ruolo unificato, secondo quanto stabilito dal comma quinto dell'articolo 16.

Il Governo dovrà fornire, compatibilmente con i posti disponibili, il trasferimento in altre amministrazioni civili e militari dello Stato degli appartenenti agli attuali ruoli che facciano domanda in tal senso.

ART. 51.

(Accesso alla carriera direttiva).

Nella prima applicazione della legge il 50 per cento dei posti vacanti nell'organico dei dirigenti di polizia potrà essere coperto

dalle assistenti della polizia femminile e dagli appartenenti al Corpo muniti di laurea in giurisprudenza o scienze politiche, previa frequenza di un corso di qualificazione della durata di un anno da tenersi presso la scuola superiore di polizia, superato il quale saranno immessi in ruolo con il grado di commissario.

I funzionari dell'amministrazione della pubblica sicurezza e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti ai servizi tecnici e amministrativi presso gli organi centrali e periferici della amministrazione della pubblica sicurezza possono transitare, a domanda, nel ruolo direttivo dei servizi tecnici amministrativi del Corpo di polizia della Repubblica.

ART. 52.

(Accesso alla carriera di concetto e ai ruoli tecnici).

Nella prima applicazione della presente legge i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le assistenti di polizia sono inquadrati nel ruolo di concetto della carriera di polizia secondo le modalità stabilite nella tabella 2.

I sottufficiali che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, hanno conservato nel nuovo grado le retribuzioni spettanti nel grado precedente rivestito, acquisiscono il nuovo parametro che viene attribuito a quest'ultimo grado.

Sempre nella prima applicazione della legge i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso di diploma di perito tecnico o altro titolo di studio di scuola media di secondo grado o che abbiano frequentato un corso di specializzazione per i servizi tecnici o amministrativi presso gli organi centrali e periferici della amministrazione della pubblica sicurezza possono transitare, a domanda, nel ruolo di concetto od esecutivo dei servizi tecnici amministrativi del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

ART. 53.

(Relazione al Parlamento).

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'ordine pubblico, sull'attività e l'ordinamento del Cor-

po, sul reclutamento e i problemi del personale, sui programmi e l'attività delle scuole di polizia e comunica gli organici delle questure, dei commissariati, delle stazioni, dei reparti e raggruppamenti mobili.

Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del capo della polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori dell'attività del Corpo di polizia.

ART. 54.

(Appartenenza al nuovo Corpo di polizia).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari di pubblica sicurezza, le appartenenti al Corpo di polizia femminile, gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pur continuando ad essere inquadrati nei rispettivi ruoli, fanno parte del Corpo di polizia della Repubblica italiana e ne indossano la uniforme.

Salvo quanto disposto dalla presente legge lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del predetto personale, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

In attesa che vengano emanate le norme sui servizi d'amministrazione, come previsto dal precedente articolo 48, al Corpo di polizia della Repubblica italiana sono applicabili le norme amministrative previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 55.

(Condono).

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte fino alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* al personale dei ruoli civili della pubblica sicurezza ed agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono condonate.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni di stato connesse a procedimenti penali.

ART. 56.

(Procedimenti penali in corso).

I procedimenti penali pendenti avanti l'autorità giudiziaria militare a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimessi alla autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio.

I procedimenti penali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza pendenti avanti il Tribunale supremo militare sono rimessi alla corte di appello competente per territorio intendendosi i motivi di ricorso convertiti in motivi di appello. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ricorrenti possono presentare alla corte di appello motivi aggiunti.

ART. 57.

(Commissione parlamentare).

I decreti del Presidente della Repubblica previsti dai precedenti articoli 5, 8, 16 e 26 e i decreti e provvedimenti ministeriali previsti dagli articoli 5, 9, 11, 15, 16 e 20 dovranno essere approvati ed emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge previa consultazione di una Commissione di cinque deputati e cinque senatori eletti dalle rispettive Camere.

ART. 58.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con essa.

TABELLE ALLEGATE

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 1

PARAMETRI E QUALIFICHE DEI DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Livello di funzione e parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Funzione	Qualifica	Gradi corrispondenti	Norme di avanzamento
B	—	Capo della polizia	Dirigente generale	Capo della polizia La carica di Capo della polizia è fuori organico. La nomina è di competenza del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.	
C	—	Vice capo della polizia } Ispettore generale capo }	Dirigente generale	Tenente generale di polizia	
D	—	Questore } Ispettore generale }	Dirigente superiore	Maggior generale di polizia	
E	—	Sovrintendente }	Primo dirigente	Colonnello di polizia - Ispettrice capo	
615	2	Vice sovrintendente }		Tenente colonnello di polizia - Ispettrice superiore (par. 426 e 387)	Superare il corso di formazione dirigenziale
560	3				
530	3				
500	3				
420	2				
345	2	Commissario capo		Maggiore di polizia - Ispettrice superiore par. 307	4 anni di permanenza nel grado
285	4	Commissario		Capitano di polizia - Ispettrice di polizia	4 anni di permanenza nel grado
250	2	Vice commissario		Tenente di polizia	2 anni di permanenza nel grado e conseguimento della laurea
175	2	Allievo dirigente di polizia		Sottotenente di polizia	Superare il biennio di applicazione
—	—	Allievo dirigente di polizia			Superare il biennio di istruzione

TABELLA 2

RUOLO DI CONCETTO DELLA CARRIERA DI POLIZIA

Parametro	Qualifiche di ruolo	Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche della polizia femminile
370	Ispettore scelto	Marescialli di prima classe scelti	Assistenti di polizia
302			
280		Marescialli di prima classe	
260		Marescialli di seconda classe	
227	Ispettori di prima classe . .	Marescialli di terza classe	
188		Brigadieri	
160	Ispettore in prova	Vice brigadiere	

TABELLA 3

RUOLO ESECUTIVO DELLA CARRIERA DI POLIZIA

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifiche di ruolo	Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
245		Ispettore di polizia di seconda classe	Appuntato con più di 25 anni di servizio nel Corpo
218	5 anni	Agente scelto di polizia	Appuntato con più di 20 anni di servizio nel Corpo
188	4 anni		Appuntato
168	4 anni		
143	5 anni	Agente di polizia in carriera continuativa	Guardia di pubblica sicurezza in rafferma o in servizio continuativo
128	1 anno	Agente di polizia in prova	Guardia di pubblica sicurezza in ferma volontaria
115	Corso di istruzione e di specializzazione	Agente ausiliario	Allievo-guardia

TABELLA 4

NORME PER L'UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI, FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA E ISPETTRICI DI POLIZIA

Livello di funzione e parametro	Funzione	Equiparazione con i gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche dei funzionari di pubblica sicurezza	Equiparazione con le qualifiche delle ispettrici di polizia
C	Vice capo della polizia	Tenente generale	Vice capo della polizia	—
	Ispettore generale capo		Ispettore generale capo	—
	Consigliere ministeriale		Consigliere ministeriale	—
D	Questore	Maggior generale	Questore	—
	Ispettore generale		Ispettore generale	—
E	Sovrintendente	Colonnello	Primo dirigente	Ispettrice capo
da 420 a 615	Vice sovrintendente	Tenente colonnello	Vice questore aggiunto	Ispettrice superiore (parametro 426 e 387)
345	Commissario capo	Maggiore e capitano con anzianità minima di 4 anni e 6 mesi	Commissario capo	Ispettrice superiore (parametro 307)
285	Commissario	Capitano	Commissario	Ispettrice di polizia
250	Vice commissario	Tenente	—	—

N. B. — Ai soli fini della determinazione delle anzianità relative nei confronti dei funzionari e delle ispettrici per l'anzianità di iscrizione in ruolo per gli ufficiali provenienti dall'accademia si considera la data di nomina al grado di tenente.